

**Legge Regionale 10 maggio 1996, n. 37****Norme di attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20.05.1996)

## INDICE

Art. 1 - Competenze della Regione e delle Aziende unità sanitarie locali

Art. 2 - Attività di consulenza

Art. 3 - Adempimenti regionali

*Art. 1**Competenze della Regione e delle Aziende unità sanitarie locali*

1. In attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali, svolge:
  - a) attività di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - b) attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.

*Art. 2**Attività di consulenza*

1. Per i fini i cui all' art. 1 comma 1, lett. b), i dipartimenti di prevenzione di ciascuna Azienda unità sanitaria locale che erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalità che assicurano l'espletamento delle attività di consulenza in strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza.
2. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali devono garantire i livelli di assistenza previsti dal piano sanitario regionale. L'attività di consulenza non può gravare sulle risorse destinate a tali livelli di assistenza, né interferire con i compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione.
3. Le attività di consulenza devono essere definite all'interno dei piani attuativi locali di cui all' art. 6 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e devono essere riferite a programmi complessivi di prevenzione su aspetti rilevanti ai fini della tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate previste dal piano sanitario regionale.

*Art. 3**Adempimenti regionali*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a carattere tecnico operativo ai sensi dell' art. 5, comma 4 della L.R. 49/94.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che è tenuta a verificare l'andamento della attività di consulenza, approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente programmi ed indirizzi per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 1 e per la definizione delle conseguenti modalità organizzative concernenti le attività di consulenza di cui all' art. 2 ed, in particolare, circa l'utilizzo delle risorse, i cui costi economici e relativi ricavi devono essere evidenziati nei bilanci delle Aziende unità sanitarie locali.